

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 8 AGOSTO 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì otto del mese di agosto, alle ore 10.54 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.45 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *il Presidente e l'Assessore Baldassarre.*

Sono assenti: *gli Assessori Regimenti, Righini e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 623

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione degli interventi volti a sostenere il progetto di convivenza protetta rivolto a nuclei con genitori che hanno compiuto reati e con prole, denominato "Casa di Leda".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dall'Assessore ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla persona

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTI, inoltre:

la legge 26 luglio 1975, n.354 "Norme sull'ordinamento penitenziario sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i. ed in particolare l'art.19 comma 1 lett. e) che prevede che i Comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia";

la legge 8 marzo 2001, n. 40 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra le detenute e i figli minori" e s.m.i. ;

la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" e s.m.i.;

la legge 21 aprile 2011, n. 62 "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" e s.m.i.;

il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", che prevede:

- all'art. 1, comma 2 che il trattamento rieducativo "*è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*";
- all'art.68, comma 6 che "*la Direzione dell'Istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto tra loro, curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa*";

il Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2013 “Requisiti delle case famiglia protette”;

il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 “Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”;

la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta” e s.m.i., in particolare l’art. 1 secondo il quale *“La Regione, in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale: a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche; b) adotta, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni”;*

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i., in particolare l’art. 16 “Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali”;

il Piano sociale regionale "Prendersi cura, un bene comune" approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 che, per quanto attiene all’azione regionale dedicata al reinserimento dei detenuti, promuove il miglioramento della condizione carceraria favorendo, tra l’altro, il ricorso a misure alternative alla detenzione, con particolare attenzione per le detenute madri con figli minori, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale, nonché promuovendo l’individuazione e l’istituzione delle case famiglia protette di cui all’art.4 della L. 21 aprile 2011, n.62;

la determinazione dirigenziale n.G16215 del 4 dicembre 2023 “D.M. del 15 aprile 2022. Approvazione dello schema di Contratto di servizio tra la Regione Lazio e l’ASP Asilo di Savoia per la realizzazione degli interventi volti a garantire la prosecuzione del progetto di convivenza protetta per genitori in stato di limitazione della libertà personale e con figli denominato "Casa di Leda". Impegno di spesa in favore dell’Asp Asilo Savoia per un importo complessivo di euro 735.000,00 sul capitolo U0000H41196, esercizio finanziario 2023. Cronoprogramma di esigibilità della spesa differita 2023-2025”;

CONSIDERATO che

dal 14 luglio 2017, sulla base di un Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Comune di Roma e Fondazione Poste Insieme onlus in attuazione delle legge 62/2011, è stata attivata, presso un immobile sottratto alla criminalità organizzata, già nella disponibilità del Comune di Roma, situato in Via Kenya n. 72, “Casa di Leda”, progetto sperimentale per l’accoglienza protetta di genitori detenuti con figli di età compresa tra 0 e 10 anni, agli arresti domiciliari o con pene alternative al carcere;

la Direzione del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, con nota prot. n. QE 23534 del 29/03/2019, vista la coerenza del progetto in essere con le specifiche disposizione regionali di cui all’art. 12 della L.R. 8 giugno 2007, n.7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio), al fine di dare continuità agli interventi, ha richiesto alla Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, di destinare appositi fondi per assicurare la continuità del servizio, stante il ritiro della disponibilità della Fondazione Poste Insieme Onlus, dopo il primo anno di gestione;

in data 19 settembre 2019, al fine di garantire la continuità delle attività e del funzionamento della “Casa di Leda”, con deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2019, n. 605 è stato approvato uno schema di Protocollo d’intesa, con scadenza 31/3/2020, tra Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini (poi trasformata in ASP Asilo Savoia) per il rapporto di collaborazione interistituzionale finalizzato alla realizzazione di interventi volti a sostenere il progetto di convivenza protetta per genitori detenuti con figli denominato “Casa di Leda”;

a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del progetto “Potenziamento delle risorse territoriali per interventi d’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale” tra Regione Lazio, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise (PRAP) , l’ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Lazio, Abruzzo e Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise e Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione, avvenuta in data 29 ottobre 2019,- Casa di Leda è stata finanziata da Cassa delle Ammende per ulteriori 18 mesi, fino al 30 settembre 2021;

esaurito il finanziamento della Cassa delle Ammende, la Regione Lazio, con il consenso di Roma Capitale alla disponibilità dell’immobile, ha dato continuità al progetto con successivi atti e con la conseguente stipula di un nuovo contratto di servizio sottoscritto il 30 gennaio 2024 che affida ad ASP Asilo Savoia la gestione del progetto per ulteriori 36 mesi, dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026;

TENUTO CONTO

che il servizio “Casa di Leda” è situato in Roma nell’immobile di via Kenya, n. 72, come bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato specificamente dal Comune di Roma in tutti questi anni e senza soluzione di continuità, al servizio in questione, rappresentando tutt’ora l’unica struttura del suo genere nel territorio della Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla Legge n. 62/ 2011 e dal successivo Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2013;

che, nell’ottica della migliore qualità ed efficacia dell’intervento, si ritiene indispensabile rinnovare l’intesa con il Comune di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute formalizzando gli impegni reciproci, attraverso la stipula di un apposito Protocollo d’intesa, in continuità degli impegni assunti da entrambe le Amministrazioni fino ad oggi ;

RITENUTO, pertanto necessario:

approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione degli interventi volti a garantire la prosecuzione del servizio di convivenza protetta denominato” Casa di Leda”

DELIBERA

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Roma Capitale, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione degli interventi volti a garantire la prosecuzione del progetto di convivenza protetta denominato” Casa di Leda”

Il presente atto non comporta oneri economici a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it

Il presente allegato è composto di n. 7 pagine

ALLEGATO A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE LAZIO, rappresentata da _____

e

ROMA CAPITALE, rappresentata da _____

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL PROGETTO DI CONVIVENZA PROTETTA RIVOLTO A NUCLEI CON GENITORI CHE HANNO COMPIUTO REATI E CON PROLE, DENOMINATO "CASA DI LEDA"

PREMESSO CHE

la detenzione presso strutture penitenziarie di donne con figli minori, pur consentendo a madri e figli di non essere separati, impedisce che il rapporto madre/figlio si svolga in condizioni compatibili con le esigenze di una crescita equilibrata del bambino e con il diritto della donna a svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale;

l'art. 27 comma 3 della Costituzione, recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

la Legge n. 62 del 21 aprile 2011 "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", ha come obiettivo quello di assicurare un sereno ed armonioso sviluppo a quei bambini i cui genitori hanno compiuto reati, demandando agli Enti Locali l'istituzione di luoghi di accoglienza idonei sul territorio, indicati come "Case Famiglia Protette";

VISTI

la Legge 26 luglio n. 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà 354/75, la legge 26 luglio";

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

il D.P.R. 230/2000, Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, che prevede:

- all'art. 1, comma 2, che il trattamento rieducativo "è diretto, inoltre, a promuovere un processo

di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

- all'art. 68, comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

la Legge. 8 novembre 2000 n. 328 che all'art. 19 comma 1 lett. e) prevede che i Comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia";

la Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" e s.m.i.;

la Legge 21 aprile 2011, n. 62 "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori";

la L. R. 8 giugno 2007, n.7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio", in particolare all'art. 12, comma 1 a bis) "La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di [...] favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori);

il Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2013 – "Requisiti delle case-famiglia protette" di attuazione della legge n. 62 del 21 aprile 2011, che prevede l'istituzione delle case-famiglia protette, quali strutture residenziali destinate all'accoglienza di:

- imputate/i genitori, con prole infraseienne, nei cui confronti l'autorità Giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza;
- madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione speciale ex art. 47-quinques;

la L.R. 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" della Regione Lazio, in particolare gli artt. 9 (Piano personalizzato di assistenza), che prevede la predisposizione da parte del servizio sociale professionale di un piano personalizzato di assistenza, d'intesa con il beneficiario, al fine di coordinare ed integrare gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato, art. 16 (Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali) che prevede il sostegno del sistema integrato alle persone detenute e in regime di semilibertà e art. 33 (Regione) che stabilisce, tra l'altro, le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo 149 della l.r. 14/1999 e successive modifiche della Regione quale soggetto del sistema integrato;

la deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, con la quale è stato approvato il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", che prevede tra le Aree prioritarie di interventi, la Regione Lazio, per il reinserimento dei detenuti e delle persone

sottoposte a misure di sicurezza detentiva presso le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, promuove il miglioramento della condizione carceraria, con l'obiettivo di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, con particolare attenzione per le detenute madri con figlie, potenziando il sistema integrato il sistema integrato di rete sociale regionale, nonché promuovendo l'individuazione e l'istituzione delle case famiglia protette di cui all'art. 4 della L. 21 aprile 2011, n. 62;

l'Amministrazione Capitolina ha, tra le sue finalità istituzionali e sociali, l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, quindi anche dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

la sfida delle Pubbliche Amministrazioni è quella di trovare il modo per soddisfare la crescente complessità dei bisogni della collettività, soprattutto in presenza di fragilità sociali come quelle sopra rappresentate e risulta fondamentale individuare modalità sinergiche tra le risorse presenti sul territorio, coniugando i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione nell'ambito di un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona

CONSIDERATO che

dal 14 luglio 2017, sulla base di un Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Comune di Roma e Fondazione Poste Insieme onlus in attuazione della legge 62/2011, è stata attivata, presso un immobile sottratto alla criminalità organizzata già nella disponibilità del Comune di Roma, situato in Via Kenya n. 72, "Casa di Leda", progetto sperimentale per l'accoglienza protetta di genitori detenuti, con figli da 0 a 10 anni, posti agli arresti domiciliari o in pene alternative al carcere;

in data 26 luglio 2018 è stato sancito in sede di Conferenza unificata l'Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome, per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale (prot.18/88/CR08/C8-C9);

in data 19 settembre 2019, al fine di garantire la continuità delle attività e del funzionamento della "Casa di Leda", con deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2019, n. 605 è stato approvato uno schema di Protocollo d'intesa, con scadenza 31/3/2020, tra Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini finalizzato alla realizzazione di interventi volti a sostenere il progetto di convivenza protetta per genitori detenuti con figli denominato "Casa di Leda";

la Direzione del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, con nota prot. n. QE 23534 del 29/03/2019, vista la coerenza del progetto in essere con le specifiche disposizione regionali di cui all'art. 12 della L.R. 8 giugno 2007, n.7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio), al fine di dare continuità agli interventi, ha richiesto alla Direzione regionale politiche per l'Inclusione, di destinare appositi fondi per assicurare la continuità del

servizio, stante il ritiro della disponibilità della Fondazione Poste Insieme Onlus, dopo il primo anno di gestione;

nell'annualità 2020 - a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato per l'attuazione del progetto cofinanziato dalla Regione Lazio e dalla Cassa delle Ammende, tra Regione Lazio, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, l'ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Lazio, Abruzzo e Molise, il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise e Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione, avvenuta in data 29/10/2019 - la Regione Lazio ha presentato a Cassa delle Ammende la domanda di finanziamento del progetto, della durata di 18 mesi, inerente il potenziamento delle risorse territoriali per interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;

in data 27 marzo 2020 la Cassa delle Ammende ha sottoscritto la convenzione con la Regione Lazio garantendo la continuità del progetto per un periodo di ulteriori 18 mesi, con scadenza al 30/9/2021;

scaduto il termine della proroga, ed esaurito il finanziamento della Cassa delle Ammende, la Regione Lazio, con il consenso di Roma Capitale alla disponibilità dell'immobile, ha dato continuità al progetto con successivi atti, da ultimo con la Determinazione Dirigenziale G16215 del 04/12/2023, e con la conseguente stipula di un nuovo contratto di servizio che affida ad ASP Asilo Savoia la gestione del progetto per ulteriori 36 mesi, dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026;

ATTESO che

si ritiene opportuno, nell'ottica della migliore qualità ed efficacia dell'intervento, garantire la continuità della collaborazione istituzionale tra Regione Lazio e Roma Capitale in merito al funzionamento di "Casa di Leda";

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Protocollo d'Intesa è volto a stabilire tra la Regione Lazio e Roma Capitale, la collaborazione, attraverso azioni da svolgersi nei rispettivi ambiti, con l'obiettivo congiunto di dare prosecuzione all'attività di accoglienza in favore di adulti detenuti con figli, ai sensi di quanto previsto ex art. 4 L. 62/2011 – ovvero: detenuti adulti con figli che possono usufruire della continuità della pena presso domicilia privati, riservando tale opportunità a detenuti privi di adeguato alloggio o risorse tali da poter usufruire della prevista riserva di legge. Si intende inoltre dare opportunità di accoglienza a quelle madri che hanno espiato la pena e che insieme al figlio

minore necessitano di un periodo di supporto (non superiore ai 6 mesi) per un funzionale reinserimento sociale.

In particolare il presente Protocollo mira a garantire la continuità delle attività e del funzionamento della "Casa di Leda", progetto sperimentale di convivenza protetta per genitori con figli, agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, o in affidamento in prova al Servizio Sociale (art. 47 O.P.), la quale rappresenta attualmente l'unica struttura operante nel territorio della Regione Lazio, presso un immobile già nella disponibilità di Roma Capitale, situato in Via Kenya, 72, sottratto alla criminalità organizzata.

L'obiettivo prioritario è la tutela degli interessi e dei diritti dei minori, e tale struttura tende ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore, favorendo percorsi di reinserimento sociale a donne, con bambini da 0 a 10 anni, nei cui confronti l'autorità Giudiziaria abbia disposto delle misure alternative alla detenzione, sprovviste di riferimenti materiali ed abitativi, evitando in tal modo l'ingresso in strutture penitenziarie o, laddove recluse, favorendone l'uscita, garantendo in tal modo il potenziamento delle funzioni genitoriali e la progressiva acquisizione di strumenti indirizzati verso l'autonomia. Le stesse donne, con i relativi minori, potranno essere accolte per un periodo di 6 mesi successivo alla espiazione della pena.

Le Parti, ciascuna nel proprio ambito di competenza, si impegnano pertanto a:

- promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- garantire e sostenere, attraverso le risorse messe a disposizione dalle Parti, l'accoglienza dei soggetti ammessi alla misura alternativa alla detenzione e di persone sottoposte agli arresti domiciliari;
- sostenere eventuali iniziative volte a supportare adulti e minori ospiti al fine di stimolarne l'acquisizione di strumenti per il raggiungimento dell'autonomia degli stessi.

Art. 2 **Gli impegni della Regione Lazio**

La Regione Lazio si impegna a:

- individuare l'Ente Gestore del servizio, al quale viene assegnato il compito di garantire la gestione operativa del progetto "Casa di Leda", assicurando la continuità degli interventi;
- assicurare la copertura degli oneri di gestione derivanti dal contratto di affidamento;
- effettuare il monitoraggio delle attività e degli interventi per consentire la valutazione degli obiettivi raggiunti e delle prestazioni erogate, nonché per la verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo di intesa;

Art. 3

Gli impegni di Roma Capitale

Roma Capitale si impegna a: mettere a disposizione l'immobile sito in via Kenya 72, con ingresso anche da via Algeria 11, assicurando le attività di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie e tutti gli oneri riferiti ai costi delle utenze elettrica, idrica e gas, utilizzando proprie risorse, secondo le modalità previste nei propri atti di programmazione, in continuità con quanto accaduto sin dalla sua apertura; la manutenzione ordinaria rimane in capo all'organismo gestore."

Art. 4

Protocollo operativo

Le procedure operative riguardanti la valutazione e l'ingresso delle persone segnalate e proposte dalle reti dei soggetti territoriali e del sistema degli Enti pubblici della Giustizia, saranno definite da un apposito Protocollo operativo sottoscritto da Regione Lazio, Roma Capitale insieme agli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti.

Art. 5

Durata e Facoltà di Recesso

Il presente Protocollo avrà la scadenza del 30 settembre 2026 in linea con quella prevista dal citato contratto di servizio sottoscritto tra la Regione Lazio e l'Ente gestore per la realizzazione degli interventi volti a garantire, per ulteriori tre anni, la prosecuzione del progetto di convivenza protetta per genitori con figli denominato "Casa di Leda";

Nei casi di un'eventuale risoluzione anticipata, per evitare riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere l'individuazione di una soluzione alternativa presso altra struttura residenziale.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali correlato al presente Protocollo sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto di seguito.

Le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e all'articolo 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le Parti potranno procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Protocollo nel rispetto degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Articolo 7

Responsabili e Comunicazioni

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo danno atto che i referenti per tutte le attività previste nel presente accordo sono:

per la Regione LAZIO, la Direttrice della Direzione per l'Inclusione

per Roma Capitale, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale

Pertanto, tutte le comunicazioni previste nel presente Atto dovranno essere inviate a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

per Roma Capitale, protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it

per la Regione Lazio, direzioneinclusionesociale@pec.regione.lazio.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Roma Capitale

Per la Regione Lazio

Roma, li

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)